



**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON  
PARTI CORRELATE**

## **INDICE**

1. Premessa
2. Ambito di applicazione e casi di esclusione
3. Definizione di Parte Correlata
4. Operazioni Ordinari
5. Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza
6. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
7. Procedura con Parti Correlate
8. Operazioni in caso di urgenza
9. Informativa
10. Il Collegio Sindacale
11. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

## 1. Premessa

La presente procedura (in prosieguo, la “**Procedura**”) è adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2391-bis del codice civile e al “Regolamento operazioni con parti correlate”, adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (in prosieguo, il “**Regolamento**”), e conformemente alle indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010.

La Procedura è definita, inoltre, in coordinamento con quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili, di cui all’art. 154 bis D. Lgs. 58/1998 (in prosieguo, “**TUF**”).

La Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’A.S. Roma in data 3 dicembre 2010, entra in vigore il 1° gennaio 2011; le previsioni relative all’informativa al pubblico previste dal Regolamento e dalla Procedura si applicano dal 1° dicembre 2010.

Le disposizioni che presuppongono una modificazione dello Statuto Sociale saranno efficaci dal giorno in cui tale modificazione sarà resa pubblica attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese.

## 2. Ambito di applicazione e casi di esclusione

2.1 La Procedura, alla quale A.S. Roma S.p.A. (in prosieguo, “**AS Roma**” o la “**Società**”) e le società da questa controllate devono attenersi, (i) determina i criteri e le modalità per l’identificazione e la mappatura delle Parti Correlate (come in seguito definite), definendo i criteri e la tempistica per l’aggiornamento della Banca Dati (come in seguito definita) e le strutture aziendali competenti alla sua manutenzione; (ii) detta i principi per l’individuazione delle Operazioni con Parti Correlate (come in seguito definite) in via preventiva alla loro conclusione; (iii) disciplina le procedure per l’effettuazione – da parte della Società, anche per il tramite di società controllate, fiduciari o interposta persona – delle Operazioni con Parti Correlate, individuando regole interne di comportamento idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni; (iv) stabilisce le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.

2.2 La Procedura **non si applica** a:

- a) Operazioni di Importo Esiguo;
- b) Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 8 del Regolamento, ove applicabile, e gli obblighi informativi previsti dalla lettera c) dell’articolo 13 del Regolamento;
- c) Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 8 del Regolamento, ove applicabile alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, e con società collegate, purché nelle società controllate o collegate controparti dell’operazione, non vi siano interessi di altre Parti Correlate qualificati come significativi. Sussistono interessi significativi quando (i) la società controllata o collegata sia partecipata dal soggetto che controlla AS Roma, se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto in AS Roma; in tal caso, qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati

unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo, oppure (ii) le società parti dell'operazione condividano uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche e tali soggetti beneficino di piani d'incentivazione basati su strumenti finanziari (o, comunque, remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali è stata realizzata l'operazione; in tal caso, la valutazione di significatività è condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata, rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del Dirigente con Responsabilità Strategiche.

**2.3** La procedura, inoltre, **non si applica** ai seguenti casi:

- 1) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, del Comitato Esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

le disposizioni non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;

- 2) fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento, ove applicabile, ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza, e alle relative operazioni esecutive;
- 3) fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento, ove applicabile, alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al punto 1), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
  - i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione, ivi incluse le politiche relative agli accordi di risoluzione consensuale del rapporto;
  - ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato, costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - iv) la remunerazione assegnata sia coerente con la politica deliberata.

**2.4** Fatta salva la disciplina della trasparenza per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, sono altresì escluse dalla Procedura, ove espressamente consentito dallo statuto di AS Roma, le operazioni urgenti che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, a condizione che:

- (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione, se l'operazione da compiere ricade nelle competenze di un consigliere delegato, o del comitato esecutivo;

- (ii) l'operazione, ferma la sua efficacia, sia successivamente oggetto di una delibera non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le propria valutazione in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iv) la relazione e le valutazione di cui al punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, Regolamento Emittenti;
- (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

**2.5** Ove espressamente consentito dallo statuto di AS Roma, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, ferma restando la disciplina sulla trasparenza di cui all'art. 5 del Regolamento, le operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare possono essere concluse in deroga a quanto previsto nei successivi punti 7.10, 7.11 e 7.9, a condizione che l'assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni dell'art. 13 comma 6 lettera c) e d) del Regolamento. Se le valutazioni dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 13 comma 6, lettera c) sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 11 del Regolamento; nel caso contrario, si applica l'art. 13 comma 6, lettera c) del Regolamento.

### **3. Definizioni**

**3.1** Ai fini della Procedura, un soggetto è parte correlata a una società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
  - (i) controlla AS Roma, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
  - (ii) detiene una partecipazione in AS Roma tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - (iii) esercita il controllo su AS Roma congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è collegata di AS Roma;
- (c) è una joint venture in cui AS Roma è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di AS Roma o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità su cui uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole, o in cui detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di AS Roma, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

**3.2** Secondo quanto previsto all'allegato 1 al Regolamento, per "**Controllo**" si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità, al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

**3.3** Il "**Controllo Congiunto**" è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

**3.4** Per "**Influenza notevole**" si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata.

La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;

- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

**3.5 "Dirigenti con Responsabilità Strategiche"** sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società - compresi gli amministratori (esecutivi o meno) e i sindaci effettivi della Società - di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione.

**3.6** Per "**Stretti familiari**" di un soggetto si considerano quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi includono:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

**3.7 "Società controllata"** è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

**3.8 "Società collegata"** è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto.

**3.9 "Joint venture"** è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

**3.10** Per "**Operazioni con Parti Correlate**" si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni tra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- a) le operazioni di fusione che coinvolgono AS Roma e una Parte Correlata, di scissione per incorporazione con una Parte Correlata, o di scissione in senso stretto non proporzionale;
- b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
- c) le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata;
- d) i prestiti sindacati erogati da pool di banche a cui partecipino una Parte Correlata e una pluralità di altri soggetti non correlati, salvo che sia evidente il ruolo minoritario svolto all'interno del consorzio, in qualità di mero partecipante, dalla Parte Correlata; a tal fine, si avrà riguardo all'influenza della Parte Correlata nell'assunzione delle decisioni riguardanti le condizioni economiche e giuridiche del finanziamento, nonché alla quota dalla stessa erogata sul totale del prestito. Sono quindi sempre soggetti al Regolamento e alla Procedura le operazioni di finanziamento nelle quali

la Parte Correlata svolga, da sola o insieme ad altre banche, il ruolo di *arranger* o di capofila.

- 3.11** Sono "**Operazioni di Importo Esiguo**" le operazioni con Parti Correlate che, singolarmente considerate, abbiano un valore economico non superiore a Euro 200.000, in quanto, pur concluse non comportano *prima facie* alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori. Tale importo potrà essere soggetto a riduzione in presenza di operazioni di carattere strategico che possano incidere sull'andamento gestionale della Società.
- 3.12** Sono "**Operazioni di Minore Rilevanza**" le operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
- 3.13** Sono "**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**" le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, nel rispetto delle procedure aziendali vigenti.
- 3.14** Sono "**Operazioni Ordinarie**" le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e nell'attività finanziaria ad essa riconducibile e tutte le altre attività di gestione di natura caratteristica non classificabili come attività di investimento o attività finanziarie.

La Società ai fini dell'identificazione delle Operazioni Ordinarie terrà conto di diversi parametri, quali l'oggetto dell'operazione, la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Società, la dimensione dell'operazione, i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, e la natura della controparte.

- 3.15** Sono "**Operazioni di Maggiore Rilevanza**", le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

3.15.1

- a) Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è per:

- i) le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.



Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b) Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della Società o del ramo di azienda acquisiti.

3.15.2 Sono considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza anche le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 3.15.1 risulti superiore alla soglia del 2,5%.

3.15.3 AS Roma non ha individuato soglie di rilevanza inferiori a quelle sopra indicate; resta tuttavia ferma per il Consiglio di Amministrazione di AS Roma la possibilità di individuare, su proposta dell'Amministratore Delegato e con il parere favorevole del Comitato (come in seguito definito, o dei presidi equivalenti), di volta in volta operazioni cui applicare la disciplina prevista per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se gli indici di rilevanza sono inferiori alle soglie sopra riportate, ovvero individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 3.15.1 e 3.15.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale di AS Roma (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

3.15.3 In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 3.15, ad essa applicabili. Per

verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 3.15.1 e 3.15.2, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento Consob, siano individuate come "Operazioni di Maggiore Rilevanza" secondo gli indici previsti ai paragrafi 3.15.1, e 3.15.2, e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

#### **4. Elenco delle Parti Correlate**

**4.1** I soggetti identificati come Parti Correlate sono inseriti e ordinati, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, in un'apposita banca dati che la Società gestisce sulla base delle informazioni in suo possesso, nonché delle dichiarazioni ricevute dalle Parti Correlate di cui al successivo punto 4.2 (in seguito "**Banca Dati**").

**4.2** Nei casi in cui AS Roma sia coinvolta con soggetti e/o in operazioni ricompresi nel precedente Paragrafo 3 ("Definizioni") e ai fini di una corretta identificazione di tutti i soggetti qualificabili come Parti Correlate, ogni soggetto dotato dei poteri e/o deleghe necessari ad impegnare la Società in potenziali operazioni con Parti Correlate deve informare, immediatamente prima dell'apposizione della firma su un contratto a altro documento formale, il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili di AS Roma e/o il Segretario del Consiglio di Amministrazione. Questi successivamente provvede a far compilare apposito modulo (Allegato sub 1) con tutte le informazioni sensibili ai fini dell'identificazione delle Parti Correlate.

A seguito della verifica della sussistenza delle condizioni che identificano un soggetto/operazione come Parte Correlata, il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili di AS Roma e/o il Segretario del Consiglio di Amministrazione provvede al censimento delle sole Parti Correlate identificate (i moduli riferibili ai restanti soggetti sono archiviati in apposita cartella). Tale attività viene svolta sulla base delle informazioni e della documentazione a disposizione, fornite tramite apposita dichiarazione (v. Allegato sub 1 di cui al punto precedente).

Successivamente, il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili di AS Roma e/o il Segretario del Consiglio di Amministrazione aggiorna la Banca Dati con le informazioni relative alle Parti Correlate identificate.

**4.3** È onere delle Parti Correlate informare AS Roma, nella persona del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili di AS Roma e/o del Segretario del Consiglio di Amministrazione, in merito ad ogni variazione o aggiornamento ai dati già comunicati, anche in riferimento alle Parti Correlate.

Pertanto, la Banca Dati delle Parti Correlate dovrà essere aggiornata per ogni modifica dei dati originari forniti e riveduta con frequenza almeno trimestrale, mediante richiesta alle Parti Correlate in via diretta di confermare le informazioni fornite nel trimestre precedente e di comunicare eventuali variazioni, anche con riferimento alle Parti Correlate in via indiretta.

A tal fine, il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili di AS Roma e/o il Segretario del Consiglio di Amministrazione dovrà raccogliere le dichiarazioni rese dalle

Parti Correlate sulla base dell'apposito modello previsto all'interno della presente Procedura (Allegato sub 1), entro il mese successivo alla chiusura di ogni trimestre.

**4.4** Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili di AS Roma e/o il Segretario del Consiglio di Amministrazione raccoglie le informazioni fornite dalle Parti Correlate, mediante la dichiarazione (Allegato sub 1) e trasmette l'elenco Parti Correlate così definito a:

- Chief Executive Officer;
- tutti i Dirigenti di AS Roma con responsabilità strategica, che siano in possesso dei poteri per compiere potenziali operazioni con Parti Correlate;
- Investor Relator.

Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili di AS Roma e/o il Segretario del Consiglio di Amministrazione trasmette inoltre l'elenco aggiornato delle Parti Correlate ai suddetti soggetti, ogniqualvolta intervengano modifiche nella composizione dell'elenco delle Parti Correlate, evidenziandone i cambiamenti. È a carico dei Dirigenti con responsabilità strategica e di tutti i soggetti sopra identificati l'onere di divulgare l'elenco delle Parti Correlate fra i propri collaboratori, qualora essi li ritengano nella condizione di compiere o conoscere il possibile compimento di Operazioni con Parti Correlate.

Possono inoltre chiedere l'accesso alla Banca Dati: gli Amministratori, i Sindaci, il Comitato (come definito al successivo art. 5.1), i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed i soggetti che ricoprono le cariche: (i) di Responsabile delle Funzioni Amministrative della Società e (ii) di Responsabile della Funzione Internal Audit della Società.

**4.5** Il Comitato (come in seguito definito, ovvero i presidi equivalenti) vigila sul corretto aggiornamento della Banca Dati, anche mediante appositi interventi di audit periodici condotti con l'ausilio della funzione Internal Audit della Società.

## **5. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**

**5.1** Il Consiglio di Amministrazione della Società, ogni qualvolta si renda necessario in base alla Procedura, istituisce al suo interno un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (in prosieguo, "**Comitato**"), composto da almeno tre membri. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il Presidente del Comitato e a fissarne le regole di funzionamento. Qualora il Comitato sia istituito nell'ambito di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, tutti i suoi componenti sono qualificati come amministratori indipendenti di AS Roma, ossia in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana, così come adottato da AS Roma (gli "**Amministratori Indipendenti**") e non correlati.

**5.2** Il Consiglio di Amministrazione può attribuire le relative competenze a un Comitato già esistente, purché sia rispettata la composizione indicata al precedente punto 5.1.

**5.3** Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti le delibere relative alla Procedura sono assunte previo parere favorevole degli Amministratori

Indipendenti eventualmente presenti o in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

- 5.4** Qualora non sia possibile costituire un Comitato secondo le composizioni di cui al precedente punto 5.1, si applicheranno i seguenti presidi equivalenti (i) con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato in materia di trattative e istruttoria sono attribuiti a uno o più Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti, ovvero al Collegio Sindacale, o a un esperto indipendente; (ii) con riferimento alla fase di approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il parere motivato, di cui all'art. 8, 1 comma lettera c) del Regolamento, dovrà essere emesso dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti, ovvero dal Collegio Sindacale, o da un esperto indipendente; (iii) con riferimento alla fase di approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza, il parere motivato non vincolante di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del Regolamento, dovrà essere emesso dall'Amministratore Indipendente non correlato eventualmente presente, ovvero dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente.
- 5.5** Al Comitato sono invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale.

## **6. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate**

- 6.1.** La procedura si realizza attraverso un preciso percorso decisionale che coinvolge in prima sede i Dirigenti con Responsabilità Strategiche coinvolti nella costruzione di un'operazione potenzialmente qualificata con Parti Correlate e la successiva informativa diretta al Consiglio di Amministrazione.
- 6.2** I soggetti di cui al punto 6.1 prima di intraprendere un'operazione verificano se la controparte sia qualificabile come Parte Correlata.
- 6.3** Nel caso in cui venga riscontrato che la controparte dell'operazione sia qualificabile come Parte Correlata il soggetto di cui al punto 6.1 si astiene dal proseguire nell'operazione ed informa l'Amministratore Delegato ed il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili di AS Roma, fornendo a questi ultimi i dati identificativi della controparte con la descrizione della natura della correlazione e le caratteristiche dell'operazione. L'Amministratore Delegato, coadiuvato dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, e sentito il Presidente del Collegio Sindacale, provvede a classificare l'operazione in esame.
- 6.4** Al termine del processo di classificazione, accertata la natura di Parte Correlata, l'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione dell'operazione in questione e della sua maggiore o minore rilevanza in base ai principi indicati nella presente procedura, ovvero della sua esclusione dall'ambito di applicazione della Procedura, ai sensi di quanto previsto ai punti 2.2, 2.3. e 2.4. Verranno, quindi, applicate le procedure sotto riportate.
- 6.5** Il Consiglio di Amministrazione, valutate le informazioni ricevute, dovrà costituire il Comitato, o i relativi presidi equivalenti, secondo quanto previsto al precedente punto 5, investendolo della questione.

## **7. Procedura per Operazioni di Maggiore Rilevanza**

**7.1** Il Comitato deve essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'Operazione di Maggiore Rilevanza. Al Comitato deve essere garantito un flusso informativo completo e tempestivo da parte dei soggetti incaricati della conduzione delle trattative e della fase istruttoria. Il Comitato può delegare a uno o più dei suoi membri il compito di seguire le trattative e la fase istruttoria. In tal caso, il flusso informativo deve essere garantito nei confronti di questo soggetto. E' facoltà del Comitato, ovvero del componente all'uopo delegato dal Comitato, richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative, o dell'istruttoria dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.

In particolare, prima dell'avvio delle trattative dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, il Comitato dovrà ricevere un report con indicazione dei principali elementi dell'operazione e, successivamente, durante le trattative, un report - con cadenza periodica e comunque almeno trimestrale - con indicazione di eventuali scostamenti significativi rispetto al report precedente, ovvero gli elementi essenziali delle intese raggiunte.

**7.2** Il Comitato è informato dell'eventuale cessazione in via definitiva di ogni trattativa.

**7.3** Conclusa l'istruttoria, il Presidente del Comitato convoca una riunione del Comitato affinché lo stesso possa esprimere il proprio parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

**7.4** Il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno più esperti indipendenti a propria scelta.

**7.5** Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, salvo che per le materie riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

**7.6** Il parere del Comitato è trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale inserisce l'Operazione di Maggiore Rilevanza all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di AS Roma, ai fini dell'assunzione della relativa delibera, o dell'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

**7.7** Il Consiglio di Amministrazione riceve, con congruo anticipo, un'adeguata informativa in ordine all'Operazione di Maggiore Rilevanza in esame, nonché sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive della stessa, sulle condizioni anche economiche per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito e sugli eventuali rischi per la Società, oltre che il parere reso dal Comitato.

**7.8** In caso di parere favorevole del Comitato, il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione e l'Amministratore Delegato lo comunica ai soggetti coinvolti nelle trattative.

**7.9** In caso di parere negativo del Comitato, l'Amministratore Delegato lo comunicherà ai soggetti coinvolti affinché si astengano dall'intraprendere o proseguire le trattative. In tal caso, ove previsto dallo statuto di AS Roma, il Consiglio di Amministrazione può comunque approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza che sia di sua competenza, ma la stessa potrà essere compiuta solo con l'autorizzazione dell'assemblea di AS Roma, ai sensi dell'art. 2364 primo comma n. 5) c.c. La proposta dovrà essere approvata in assemblea con le maggioranze previste dalla legge a condizione che la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione.

- 7.10** In caso di parere contrario del Comitato su un'Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione può approvare la proposta da presentare in assemblea; in tal caso, la proposta deve essere approvata dall'assemblea con le maggioranze previste dalla legge a condizione che la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima il voto contrario all'operazione.
- 7.11** Nel caso in cui un'Operazione di Maggiore Rilevanza è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'Assemblea, o deve essere da questa autorizzata, si applica il presente articolo per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea. In tal caso, il Comitato dovrà rilasciare il proprio parere motivato in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di delibera da sottoporre all'assemblea. Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione sono allegati i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.

## **8 Operazione di Minore Rilevanza**

- 8.1** Il Comitato, costituito ai sensi dei precedenti punti 5 e 6.5, dovrà esprimere il proprio parere motivato e non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Minore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere verrà comunicato dal Comitato al Consiglio di Amministrazione.

Con congruo anticipo rispetto alla riunione, il Segretario del Consiglio di Amministrazione/Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili trasmette al Comitato la documentazione contenente informazioni adeguate e complete sull'Operazione di Minore Rilevanza. Quando le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza sono definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard la documentazione trasmessa al Comitato deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

- 8.2** Il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, che dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina.
- 8.3** Terminate le proprie valutazioni inerenti all'Operazione, il Comitato esprime il proprio parere in merito alla stessa, ovvero, prima di emettere il parere, considerate le caratteristiche dell'Operazione, può proporre al Consiglio di Amministrazione di sottoporre l'operazione alla procedura prevista per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 8.4** La decisione e l'esecuzione di Operazioni di Minore Rilevanza possono essere delegate ad uno o più amministratori, anche in forza delle deleghe gestionali già conferite, salvo che per le materie riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea. In tal caso, il parere e la documentazione contenente informazioni adeguate e complete sull'Operazione di Minore Rilevanza dovranno essere trasmessi con congruo anticipo all'organo competente a deliberare. Ove applicabile, il verbale di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza dovrà recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento della stessa ed alle sue condizioni.
- 8.5** In caso di parere favorevole del Comitato, il Consiglio di Amministrazione/l'Amministratore Delegato competente approva l'operazione e l'Amministratore Delegato ne darà comunicazione ai soggetti coinvolti nell'Operazione.

- 8.6** In caso di parere negativo del Comitato, l'Amministratore Delegato darà comunicazione ai soggetti coinvolti nell'Operazione affinché questi si astengano dall'intraprendere o proseguire le trattative.
- 8.7** Qualora il Consiglio di Amministrazione, nonostante il parere negativo del Comitato, deliberi di dare comunque esecuzione all'Operazione di Minore Rilevanza di sua competenza, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato, nonché delle ragioni per cui il Consiglio di Amministrazione non ha condiviso il parere del Comitato. Nel medesimo termine, il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet di AS Roma.
- 8.8** Trimestralmente, il Direttore Pianificazione, Controllo ed Affari Societari trasmette un report al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza poste in essere dalla Società o da sue controllate, con evidenza delle Operazioni di Minore Rilevanza eventualmente approvate nonostante il parere negativo espresso dal Comitato e le relative motivazioni.
- 8.9** Nel caso in cui un'Operazione di Minore Rilevanza è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'assemblea, si applica il presente articolo per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea. In tal caso, il Comitato dovrà rilasciare il proprio parere motivato in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di delibera da sottoporre all'assemblea. Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione sono allegati i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.

## **9. Operazioni escluse**

Qualora, all'esito delle valutazioni di cui al precedente punto 6, risulti che l'operazione in esame sia esclusa dal campo di applicazione della Procedura, ai sensi dei precedenti punti 2.1, 2.2. e 2.3, il Consiglio di Amministrazione/l'Amministratore Delegato nel rispetto delle deleghe conferitigli, provvede a dare esecuzione all'operazione, fermo restando gli obblighi di informativa applicabili.

## **10. Operazioni realizzate da società controllate di AS Roma**

La Procedura si applicherà anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia compiuta da una società controllata da AS Roma e il Consiglio di Amministrazione di AS Roma, ovvero l'Amministratore delegato di AS Roma (o altro soggetto a cui siano stati attribuiti i poteri per il compimento di specifiche operazioni) esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare secondo la prassi ordinaria adottata dalla Società in materia di rapporti con le società controllate. A tal fine, la Procedura dovrà essere consegnata a tutte le società controllate da AS Roma.

## **11. Delibere Quadro**

Il Consiglio di Amministrazione della Società può adottare delibere-quadro relativamente ad operazioni tra loro omogenee da realizzarsi con determinate categorie di Parti Correlate. In tal caso si applicheranno, *mutatis mutandis*, le procedure indicate al precedente paragrafo 6, distinguendo a seconda che il probabile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera determini l'applicazione della disciplina relativa alle Operazioni di Maggiore Rilevanza o alle Operazioni di Minore Rilevanza. Tali operazioni non saranno applicabili alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente paragrafo 11.

Le delibere quadro non potranno avere efficacia superiore ad un anno, dovranno essere adottate per un ammontare annuo di spesa individuato dal Consiglio di Amministrazione all'atto di assunzione della relativa delibera e dovranno contenere una specifica motivazione delle condizioni previste.

## **12. Informativa**

### **a. Informativa periodica**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 comma 8 del Regolamento, la Società, ai sensi dell'art. 154 *ter* TUF, fornisce informazioni nella Relazione Intermedia sulla gestione e nella Relazione annuale sulla gestione (i) sulle operazioni di maggior rilevanza concluse nel periodo di riferimento e (ii) sulle altre eventuali operazioni con Parti Correlate, come definite dall'art. 2427 comma 2 Codice Civile, concluse nello stesso periodo, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società; (iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

### **b. Informativa al pubblico delle Operazioni con Parti Correlate**

La Società fornisce informazioni al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate con le modalità e nei termini previsti e disciplinati specificamente dagli articoli 5, 6, 12 comma 2 e 13 comma 3 lettera c) del Regolamento.

Le società controllate, per consentire ad AS Roma l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento.

## **13. Il Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura e sue successive modifiche ai principi del Regolamento Consob e sull'osservanza della Procedura stessa.

Il Collegio Sindacale, ai sensi degli articoli 2429, comma 2, codice civile, e 153 del Testo Unico della Finanza, riferisce all'assemblea della propria attività svolta ai sensi del precedente comma 1.



#### **14. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari**

Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari garantisce il necessario coordinamento della Procedura con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Tutte le Operazioni approvate ai sensi della Procedura sono tempestivamente comunicate dall'Amministratore Delegato al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza.

Il Dirigente Preposto segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche alla Procedura che lo stesso dovesse valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui al precedente comma 1, anche conseguenti a modifiche dei principi contabili internazionali o della normativa nazionale.

#### **15. Il comitato per il Controllo Interno**

Il Comitato per il Controllo Interno, così come previsto dal Codice di Autodisciplina, ha il compito di verificare periodicamente l'adeguatezza della Procedura e di proporre al Consiglio di Amministrazione gli eventuali aggiornamenti ritenuti necessari, qualora intervengano mutamenti nel sistema informativo, o nell'organizzazione e nell'attività della Società.

**ALLEGATO A**

**MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE**

**MODULO DI DICHIARAZIONE DELLE PARTI CORRELATE**

*Luogo e data*

Spett. A.S. Roma S.p.A.  
Piazzale Dino Viola, 1  
00128 Roma  
Italia

*Alla c.a. del Dirigente Preposto e del Segretario del Consiglio di Amministrazione*

**Oggetto: Operazioni con parti correlate**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, nella qualità di Amministratore/Sindaco/Dirigente della società \_\_\_\_\_, consapevole che l'omessa o mendace dichiarazione può dar luogo a tutte le conseguenze di legge, con la presente, ai fini di ottemperare agli obblighi normativi in materia di operazioni con parti correlate e dopo aver ben compreso le definizioni di parte correlata, di stretto familiare, di controllo, controllo congiunto e influenza notevole di cui al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e riportate nella Procedura per le operazioni con parti correlate, reperibile e consultabile integralmente sul sito internet [www.asroma.it](http://www.asroma.it) (barrare la casella/e che interessa/no)

**DICHIARA di non esercitare controllo, controllo congiunto, influenza notevole su alcuna società o ente;**

o, in alternativa,

**DICHIARA di controllare/controllare congiuntamente/esercitare un'influenza notevole nelle sotto elencate società/enti:**

Società	Sede legale	Codice fiscale	Grado di relazione

*Procedura per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate*

Inoltre

- DICHIARA di non avere STRETTI FAMILIARI che esercitino controllo/controllo congiunto/esercitino un'influenza notevole in alcuna società/ente;**

o, in alternativa,

- DICHIARA che i suoi STRETTI FAMILIARI, di seguito elencati:**

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Grado di parentela

controllano/controllano congiuntamente/esercitano un'influenza notevole nelle sotto elencate società/enti:

Società	Sede legale	Codice fiscale	Grado di relazione

**Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla società ogni eventuale futura variazione delle informazioni qui fornite.**

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato, e sarà trattata nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

In fede,

Luogo e data

Firma